

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 02 luglio 2024

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Presupposti e limiti**

**Art. 3 – Individuazione delle professionalità attraverso avviso pubblico**

**Art. 4 – Procedura comparativa e modalità di selezione**

**Art. 5 – Conflitto di interessi**

**Art. 6 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa**

**Art. 7 – Formalizzazione dell’incarico**

**Art. 8 – Durata del contratto e determinazione del compenso**

**Art. 9 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico**

**Art. 10 – Pubblicità e trasparenza**

**Art. 11 – Ambito di efficacia ed entrata in vigore**

### **Premesse**

- Alexala S.C.A.R.L. è una società consortile a prevalente partecipazione pubblica;
- Alexala ha adottato il “Regolamento acquisti” ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 48 e ss. del medesimo Codice, nell’ambito del quale vengono disciplinati anche i servizi di consulenza riconducibili a contratti pubblici di appalto di servizi;
- Alexala ritiene inoltre opportuno adottare il presente Regolamento, al fine di disciplinare puntualmente l’affidamento di consulenze e incarichi professionali a soggetti esterni, con l’obiettivo di meglio garantire il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, anche in esecuzione di quanto disposto dall’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.

### **Art. 1 – Oggetto.**

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e i limiti per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, per le prestazioni di cui agli artt. 2222 e 2230 c.c.

Alexala provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, laddove venga accertata l’assenza di risorse o professionalità interne in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissi, Alexala può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 c.c.

I predetti incarichi possono avere ad oggetto attività di studio, incarichi di ricerca, di consulenza e altre forme di collaborazione esterna riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza.

A fini dell’applicazione del presente regolamento, i predetti incarichi si configurano quali prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ovverosia rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d’opera episodica o nel raggiungimento di un risultato, aventi il carattere della occasionalità e svolti dal collaboratore con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Tutti i contratti d'opera di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Alexala e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede della società.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamentoi servizi di consulenza riconducibili a contratti pubblici di appalto di servizi da affidare ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento attuativo interno di cui in premessa.

### **Art. 2 - Presupposti e limiti.**

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

a) il Direttore attesta l'esigenza di fare ricorso all'affidamento di un incarico di collaborazione a soggetti esterni, verificando preliminarmente l'assenza di risorse o professionalità interne in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste, sia nel caso di presenza delle professionalità richieste, ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti.

b) l'oggetto della prestazione deve riguardare quesiti, obiettivi e/o progetti specifici e determinati;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e detto requisito si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di 12 mesi, eventualmente prorogabili per il periodo strettamente connesso alla realizzazione e conclusione di uno specifico progetto. Sono vietati incarichi a tempo indeterminato;

d) la prestazione deve essere altamente qualificata e detto requisito si intende soddisfatto per attività da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero per attività per le quali è necessaria l'iscrizione in ordini, collegi, albi o altri simili;

e) devono essere preventivamente determinati o determinabili la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso - ovvero i criteri di determinazione del compenso stesso - dell'incarico;

f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta, non può essere liquidato in maniera forfetaria e, in ogni caso, dev'esserne preventivamente verificata la compatibilità in relazione alle previsioni di spesa della società.

### **Art. 3 - Individuazione delle professionalità attraverso avviso pubblico.**

Accertata l'inesistenza all'interno della propria struttura delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico e l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, la Società predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi perseguiti;
- b) le modalità di esecuzione dell'incarico ed il tipo di rapporto (ad esempio collaborazione occasionale o coordinata e continuativa);
- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- d) la durata dell'incarico;
- e) il luogo dell'incarico;
- f) il compenso previsto, adeguatamente determinato in conformità a quanto previsto dal presente regolamento nonché ai principi di congruità e di proporzionalità, tenuto conto dell'attività da svolgere;
- g) l'indicazione del responsabile del procedimento.

Qualora l'incarico sia di notevole complessità, l'avviso può prevedere la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Nel medesimo avviso sono individuati un congruo termine, non inferiore a giorni quindici riducibili in casi di urgenza, per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri per l'effettuazione della comparazione.

### **Art. 4 - Procedura comparativa e modalità di selezione.**

Gli incarichi sono di norma conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, tramite successivo colloquio con i candidati.

La Società procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente anche attraverso una commissione appositamente costituita, valutando, in termini comparativi, i principali elementi curriculari, tra cui:

- a) qualificazione professionale: titolo di studio posseduto, eventuali titoli di specializzazione successivi alla laurea (master e altro), eventuali docenze, pubblicazioni, eventuali collaborazioni svolte nella materia oggetto dell'incarico;

- b) esperienze già maturate nel settore delle attività da affidare;
- c) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività professionale o proposte migliorative concernenti eventuali programmi o progetti da realizzare;

#### **Art. 5 - Conflitto di interessi**

Al momento della sottoscrizione dell'incarico, il consulente/collaboratore deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’ art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;*
- b) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di cui all’ art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la Società;
- c) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione nell'interesse della Società;
- d) di accettare le condizioni contrattuali previste dal provvedimento di affidamento dell'incarico;
- e) di impegnarsi sin d'ora, ove dovesse rilevare durante lo svolgimento dell'incarico, il verificarsi di situazioni in grado di pregiudicare la propria indipendenza, a comunicarle formalmente e, se del caso, a rimettere l'incarico ricevuto;
- f) la veridicità di quanto indicato nel proprio *curriculum vitae*.

#### **Art. 6 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.**

In deroga a quanto previsto dall'articolo precedente, la Società può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni e di cui deve essere data adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento di incarico;
- b) nei casi di assoluta urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione di obiettivi specifici richiedano l'esecuzione della prestazione professionale in tempi molto ristretti non consentendo l'esperimento di procedure di selezione;
- c) nei casi in cui la procedura di selezione sia andata deserta sempreché l'affidamento diretto avvenga nel rispetto dei requisiti previsti nell'avviso pubblico.

#### **Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico.**

L'affidamento dell'incarico è formalizzato con provvedimento del Direttore e apposito contratto scritto. Nel contratto dovranno essere indicati:

- il tipo di rapporto, l'oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione medesima, comprensive del luogo di svolgimento e della durata;
- il corrispettivo e il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità di pagamento, condizionato all'effettiva realizzazione della prestazione;
- le previsioni di ipotesi di recesso e/o di risoluzione in caso di non raggiungimento dell'oggetto della prestazione affidata;
- l'eventuale determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione.

Lo schema del contratto di conferimento dell'incarico deve essere messo a disposizione dei potenziali interessati, laddove l'incarico venga affidato previa pubblicazione dell'avviso pubblico.

#### **Art. 8 – Durata del contratto e determinazione del compenso.**

E' possibile disporre la proroga della durata del contratto ove venga ravvisato un motivato interesse e al solo fine di completare i progetti, sempreché i ritardi non siano imputabili al collaboratore.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

La Società provvede alla determinazione del compenso in funzione della durata, del pregio e della complessità dell'attività oggetto dell'incarico, tenuto conto anche dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, avuto riguardo, ove esistenti, di eventuali tariffari professionali.

I compensi devono comunque risultare congrui e proporzionati rispetto all'utilità conseguita dalla Società.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previa presentazione di relazioni.

#### **Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.**

La Società verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo e accerta, altresì, il buon esito del medesimo, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti, acquisendo una relazione al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

#### **Art. 10 – Pubblicità e trasparenza**

Alexala provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento di tutti i dati, documenti e informazioni relativi al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di pubblicità legale nonché, a valere sulla trasparenza amministrativa, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33..

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, i dati oggetto di pubblicazione riguardano, in particolare:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

**Art. 11 - Ambito di efficacia ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Alexala, entra in vigore all'atto della pubblicazione sul sito internet della Società.